

# **Regione Lazio**

***L.R. 11 Settembre 2003, n. 29***

**"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003"**

Art. 45

(Esonero dell'obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria)

1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private sono esonerati dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria ex articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 concernente la Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 Aprile 1962, n. 283 e successive modifiche in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

2. Le aziende sanitarie sono esonerate dall'obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del libretto sanitario ai soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di ispezione presso le farmacie.